



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

LA COMMISSIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO NELLE SEDUTE DEL 24 APRILE E DELL'8 MAGGIO 2013 HA ESITATO DUE PROPOSTE DI REGOLAMENTO MOBILITÀ INTERDIAPRTIMENTALE DEI DOCENTI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO:

VERSIONE A)

1. Regolamento mobilità interdipartimentale dei docenti

Mobilità interna inter-dipartimentale

Art.1 – Attivazione della procedura.

1. I Dipartimenti dell'Ateneo possono attivare procedure di mobilità interdipartimentale anche nell'ambito della propria programmazione di Professori e Ricercatori a T.I., finalizzate a uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) Riunificare le risorse umane impegnabili in attività culturali (in atto, programmate) significative per il Dipartimento e coerenti con i suoi obiettivi, in progetti di ricerca, in qualunque altro tipo di attività di servizio istituzionale;
 - b) Incrementare il grado di ricongiungimento di SSD o di SC già presenti nel Dipartimento;
 - c) Migliorare la completezza dell'offerta formativa di corsi di studio per i quali il Dipartimento costituisce Dipartimento di riferimento;
 - d) Creare le condizioni necessarie per lo svolgimento di Corsi di DDR, di Master o di ogni altra tipologia di attività formativa.
2. Il Dipartimento, a seguito di delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza qualificata, emette un avviso interno rivolto ai docenti dell'Ateneo a cui viene data pubblicità sul sito web del Dipartimento e su quello dell'Ateneo per non meno di 30 giorni, specificando:
 - a) Il SSD ed il SC interessato
 - b) la fascia di docenza interessata;
 - c) le risorse logistiche che prevedibilmente verranno messe a disposizione del docente;
 - d) ogni altra informazione utile a prefigurare le condizioni di lavoro del docente.
3. Non possono rispondere all'Avviso i docenti che sono stati oggetto di mobilità interdipartimentale ai sensi del presente Regolamento negli ultimi tre anni solari precedenti o che hanno preso servizio negli ultimi tre anni.

Art.2 – Valutazione delle domande.

1. Le domande di mobilità presentate da docenti dell'Ateneo in risposta all'avviso di cui all'art.1 sono valutate da una Commissione composta da almeno tre docenti dello stesso SSD o in mancanza SSD affini che ricadano nel medesimo SC, o in mancanza della stessa Macro Area:
2. La Commissione è proposta dal Consiglio del Dipartimento. Se i docenti appartengono al Dipartimento che ha attivato la procedura, la commissione è nominata con provvedimento del Direttore. Se i docenti proposti appartengono a più Dipartimenti, la Commissione è nominata con decreto del Rettore.
3. La Commissione, entro trenta giorni, valuta le domande in base ai dati curriculari, con particolare attenzione alla produzione scientifica, alla attività svolta a qualsiasi titolo dal docente, anche in relazione agli obiettivi definiti nell'avviso e, se necessario, elabora una graduatoria. Sulla relazione della Commissione si esprime il Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.

Art.3 – Conclusione della procedura.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. Il Consiglio di Dipartimento di provenienza del docente interessato, si esprime entro 30 gg dalla chiusura degli atti della commissione, su ogni aspetto connesso con il trasferimento ipotizzato, in particolare in relazione con: posizioni di referente di assegno di ricerca e di tutor di tesi di Dottorato, responsabilità scientifica di progetti di ricerca, responsabilità di attrezzature o servizi, ed ogni altro elemento che possa essere oggetto di precisazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Senato Accademico, presa visione dell'esito dei lavori della Commissione, dei pareri dei Dipartimenti, esprime un parere anche articolato.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul trasferimento e, contestualmente, su ogni altro aspetto evidenziato nella Relazione del Dipartimento di provenienza.
4. Il trasferimento ha decorrenza entro l'anno solare in corso.

Art.4 – Mobilità interdipartimentale a seguito di disattivazione del Dipartimento.

1. La procedura descritta negli art.1, 2 e 3 del presente Regolamento non si applica in occasione di disattivazione di un Dipartimento, per difetto di numerosità o per procedura di accorpamento, o nel caso di variazione consistente dell'assetto dipartimentale.
2. Nei casi indicati nel precedente comma 1, ogni docente esprime liberamente la sua adesione ad un nuovo progetto dipartimentale o la richiesta di afferenza ad uno dei Dipartimenti esistenti.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, le richieste di afferenza ad un Dipartimento già istituito sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di parere favorevole del Dipartimento di destinazione.

Art.5 – Altre tipologie di mobilità interdipartimentale.

1. Oltre ai casi previsti dagli art.1 e 4, un docente può presentare al Rettore richiesta di variazione di afferenza Dipartimentale in relazione ad eccezionali e documentate situazioni di disagio incontrate nello svolgimento del proprio lavoro.
2. In questi casi la richiesta di variazione di afferenza dipartimentale viene presentata dal docente direttamente al Rettore. Consiglio di Amministrazione Il Consiglio d'Amministrazione sentiti il Dipartimento di afferenza del richiedente e gli eventuali Dipartimenti di destinazione, acquisito il parere del Senato Accademico, valuta la richiesta nel merito, anche individuando eventuali profili di responsabilità, esprimendosi sulla necessità o opportunità di una variazione di afferenza.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, anche in difformità dai pareri espressi, sulla richiesta di afferenza avanzata dal richiedente.

La Commissione segnala l'opportunità di inserire una norma transitoria, con termine di applicazione fissato nella medesima disposizione, in cui prevedere che la domanda di cui all'art. 5 comma 1 possa essere presentata anche per ragioni di carattere didattico

VERSIONE B)

1. Regolamento mobilità interdipartimentale dei docenti

Art. 1 – Attivazione della procedura di mobilità interdipartimentale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. I Docenti dell'Ateneo possono attivare procedure di mobilità interdipartimentale se finalizzate a uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) riunificare le risorse umane impegnabili in attività culturali (in atto, programmate) significative per il Dipartimento e coerenti con i suoi obiettivi, in progetti di ricerca, in qualunque altro tipo di attività di servizio istituzionale;
 - b) incrementare il grado di ricongiungimento di SSD o di SC già presenti nel Dipartimento a cui si vuole afferire;
 - c) migliorare la completezza dell'offerta formativa di corsi di studio e di ogni altra tipologia di attività formativa per i quali il Dipartimento a cui si intende afferire costituisce Dipartimento di riferimento.
2. Il docente avanza richiesta di trasferimento ai dipartimenti interessati
3. Non è possibile avanzare richiesta di mobilità interdipartimentale prima che siano trascorsi tre anni accademici dalla precedente afferenza o dalla presa di servizio. .

Art. 2 – Valutazione delle domande.

1. Il Dipartimento di provenienza, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, esprime parere motivato, segnalando in particolare:
 - a) gli effetti dell'eventuale trasferimento del docente sulla stabilità del Dipartimento stesso, in termini di perdita di concentrazione del SSD, di incremento della sua disomogeneità o di sostenibilità dell'Offerta Formativa intestata al Dipartimento con riferimento alle materie di base e caratterizzanti;
 - b) le implicazioni del trasferimento in termini di budget imputati al Dipartimento;
 - c) le ricadute del trasferimento sulle attività di ricerca in corso, sulle attrezzature gestite e sui locali affidati al docente richiedente;
2. Il suddetto termine di quarantacinque giorni può essere prorogato di ulteriori trenta giorni a fronte di richiesta motivata da parte del Direttore del Dipartimento. Trascorso inutilmente tale ulteriore periodo, si intende che il Dipartimento abbia formulato parere favorevole su tutti gli aspetti sopra citati.
3. Il Dipartimento di destinazione, entro quarantacinque giorni esprime parere motivato richiesta del docente, segnalando in particolare:
 - a) le implicazioni del trasferimento in termini di budget imputati al Dipartimento;
 - b) l'impiego del docente nelle attività didattiche nelle quali è coinvolto il Dipartimento;
 - c) gli spazi, le attrezzature e le risorse in genere che verranno messe a disposizione del docente per potere svolgere la propria attività didattica e di ricerca.
4. Il suddetto termine di quarantacinque giorni può essere prorogato di ulteriori trenta giorni a fronte di richiesta motivata da parte del Direttore del Dipartimento.
5. Il Senato Accademico, presa visione della richiesta formulata dal docente e dei pareri dei due Dipartimenti, esprime un parere articolato valutando in particolare il rispetto dei criteri di cui all'Art. 1.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul trasferimento e, contestualmente, su ogni altro aspetto evidenziato nei pareri dei Dipartimenti coinvolti di cui ai punti 1) e 3) del presente Articolo.
7. Il trasferimento ha decorrenza all'inizio dell'A.A. successivo a quello nel corso del quale è stata approvata la richiesta.